



Il Presidente

Prot. n. 0731/08/15

Ill.mo
Dott. **Matteo Renzi**
Presidente del Consiglio dei Ministri

Ill.mo.
On.le **Angelino Alfano**
Ministro degli Interni

Ill.mo
On.le **Giovanni Ardizzone**
Presidente Assemblea Regionale Siciliana

LORO SEDI

Signor Presidente,

come è noto, in data 30 luglio 2015, il Parlamento Regionale siciliano ha approvato una legge in materia di "Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane" (ancora in attesa di pubblicazione nella GURS). Si tratta, invero, della terza Legge regionale approvata in due anni e mezzo in merito (dopo le Leggi regionali 27 marzo 2013, n. 7 e 24 marzo 2014, n. 8).

Tale provvedimento normativo rappresenta un tentativo di dare - anche in Sicilia - attuazione alla Legge 7 aprile 2014 n.56 (riforma Delrio), che imponeva per il recepimento nelle Regioni a Statuto speciale il termine del 7 aprile 2015.

Pur ritenendo di estrema importanza per la Sicilia una legge di riordino sul governo del Territorio, a parere della scrivente Associazione, la strada intrapresa fa sorgere serie perplessità sulla legittimità costituzionale di certe disposizioni che, peraltro, rischiano di determinare gravi problematiche applicative.

Innanzitutto non è assolutamente chiaro il quadro finanziario che consentirà di svolgere le funzioni assegnate ai Liberi consorzi e città metropolitane (artt. 27 e 28), restando ancora aperto (solo per le ex province siciliane) il nodo relativo alle misure necessarie a compensare la riduzione dei trasferimenti nazionali.



Il Presidente

Le disposizioni previste dall'art. 46 circa l'obbligo di predisposizione di un bilancio di previsione solo annuale e la possibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per garantire il pareggio finanziario destano, da un canto, forti dubbi di legittimità e, dall'altro, perplessità circa la loro portata strutturale.

Non è stata in nessun modo affrontata, per altro verso, la questione relativa al personale e dell'obbligo di ridurre del cinquanta per cento l'organico (art. 1, comma 421, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Altro aspetto della norma approvata dal legislatore regionale che fa sorgere forti perplessità è quello della mancata individuazione puntuale degli amministratori in possesso dei requisiti di candidabilità (Artt. 6 e 139). Invero la Legge affida ad un atto amministrativo (un Decreto del Presidente della Regione) la possibilità di includere o meno tra i soggetti candidabili un insieme di circa 150 Sindaci (quelli eletti nella tornata elettorale del maggio 2012). Si tratta, com'è di tutta evidenza, di una norma che mina alla radice la certezza della partecipazione di un insieme significativo e rappresentativo del corpo elettorale da individuare per queste elezioni di secondo livello.

D'altro canto la Legge regionale non ha previsto nessuna di quelle condizioni che avrebbero consentito la sostenibilità di una riforma così complessa in sede di prima attuazione. Non si sceglie, come nel resto d'Italia, di affidare le funzioni di Sindaco metropolitano ai primi cittadini della città capoluogo e, d'altro canto, non si è optato per un sistema di elezione diretta. Se a ciò si aggiunge la sopra descritta situazione di incertezza circa la possibilità o meno di una candidatura di circa 150 Sindaci si comprende la fragilità dell'impianto.

Appare, inoltre, del tutto singolare un impianto normativo che, se da un canto, all'art. 49 prevede misure finanziarie in favore delle Unioni dei Comuni, di contro, all'art. 41 sancisce un divieto di costituire nuove Unioni e prevedere nuove convenzioni. Sotto quest'ultimo punto di vista sembrerebbe che il legislatore regionale si muova in una direzione decisamente opposta rispetto a quella del legislatore nazionale che, come è noto, ha incentivato forme di associazionismo comunale prevedendo l'obbligo di gestione associata per le funzioni fondamentali dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 19 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95).



Il Presidente

Si rileva, altresì, per quanto attiene alle indennità, un regime diverso da quello previsto dalla Legge nazionale di riferimento.

Da ultimo e non per ultimo, non sembra coerente con lo spirito dei Liberi consorzi comunali aventi come aggettivazione (libero), non prevista per le Province nel resto del Paese, (art. 15 dello Statuto siciliano) neanche l'idea di far coincidere le Città metropolitane con l'intera ex provincia e d'altro canto fortissime perplessità lascia la norma che individua per alcuni comuni un percorso privilegiato e diverso rispetto all'appartenenza al Libero consorzio o alla Città metropolitana (si veda l'art. 44).

In relazione a quanto sopra rappresentato si chiede un incontro.

Luca Orlando


Leoluca Orlando

Palermo, 4 agosto 2015